

3
077A CONSEGNATA IL 29-12-2016

CIRCOLARE N. ___/2016

Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro

LORO SEDI

All'INPS

*Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto
dell'economia sommersa*

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro – profili organizzativi, logistici e di coordinamento del personale ispettivo – prime indicazioni operative.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" (I.N.L.), con sede in Roma, quattro sedi interregionali e settantaquattro sedi territoriali.

L'I.N.L. svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, coordinando tutto il personale già in servizio presso le citate Amministrazioni.

Al fine di assicurare l'uniformità dell'azione ispettiva ed una proficua armonizzazione tra le differenti competenze professionali del personale di vigilanza, con la presente circolare – condivisa

con gli Istituti in sede di Comitato operativo (art. 12, D.Lgs. n. 149/2016), anche in funzione degli obiettivi già prefissati in termini di recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi – si forniscono le **prime indicazioni operative** in materia di organizzazione del personale sotto il profilo logistico, di coordinamento e di programmazione dell'attività di vigilanza.

Tali indicazioni, al fine di consentire l'adozione delle prime misure organizzative, potranno trovare applicazione **a far data dal 1° febbraio 2017**.

Profili logistici

Gli Ispettorati interregionali e territoriali, mentre per il personale ispettivo di provenienza ministeriale costituiscono ad ogni fine "sede di lavoro", per il personale degli Istituti già allocato presso le rispettive strutture rappresentano un **punto di riferimento essenziale** per lo svolgimento di riunioni periodiche, attività formativa/informativa, esame delle pratiche ecc.

Pertanto, per il personale ispettivo degli Istituti, ai fini dell'individuazione del luogo di partenza delle missioni in servizio esterno, occorre fare riferimento all'attuale sede di assegnazione presso il rispettivo Ente.

Nel premettere che l'attività di vigilanza è realizzata in misura **assolutamente prevalente** in "servizio esterno" – il che giustifica la presenza in ufficio di norma **non più di un giorno alla settimana** – presso gli Ispettorati vanno dunque attrezzati **ambienti comuni**, con postazioni utilizzabili "a rotazione" da parte di tutto personale ispettivo.

Resta ferma l'individuazione di **postazioni di lavoro ad uso esclusivo**:

- del Coordinatore della vigilanza (ex Capo SIL);
- dei Responsabili dell'area vigilanza;
- ove possibile, del personale ispettivo di INPS e INAIL, incaricato di svolgere, come si dirà meglio nel prosieguo, attività di "referente".

Resta evidentemente fermo il necessario svolgimento in Ufficio di attività prodromiche alla vigilanza, quali le conciliazioni monocratiche o quelle previste dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004.

È infine opportuno sottolineare come la giornata programmata in servizio "interno" **non debba necessariamente coincidere nello stesso giorno per tutto il personale ispettivo**. Al contrario, è assolutamente preferibile prevedere un'alternanza nelle giornate di servizio "interno", organizzata per gruppi omogenei di lavoro, anche alla luce delle suddette esigenze formative/informative, di coordinamento ed esame delle pratiche. Ciò anche al fine di garantire una costante presenza sul territorio in tutto l'arco temporale settimanale.

Profili organizzativi

L'istituzione dell'I.N.L. incide su specifici profili organizzativi che devono tenere conto delle peculiarità professionali del personale ispettivo degli Istituti e della necessità di armonizzazione tra le attività svolte da suddetto personale.

Premesso che tutto il personale ispettivo dovrà fare riferimento alla comune figura del Coordinatore della vigilanza individuato presso tutti gli Ispettorati fra il personale ispettivo di ruolo della nuova Agenzia, ciascun Ufficio territoriale dovrà prevedere **una o più Aree dedicate alla vigilanza previdenziale e assicurativa** (in relazione al numero di ispettori), in cui confluirà tutto il personale proveniente dall'INPS e dall'INAIL e, almeno in fase prima applicazione e **secondo criteri di rotazione**, circa 1/3 degli ispettori di provenienza ministeriale effettivamente adibiti all'attività di vigilanza. Secondo la disponibilità di ciascun Ufficio sarà, altresì, assegnato un adeguato contingente di personale amministrativo di supporto all'attività di vigilanza. Il restante personale ispettivo di provenienza ministeriale sarà inquadrato nelle rimanenti Aree di vigilanza e per lo svolgimento degli altri compiti ispettivi.

Appare opportuno che, almeno in fase di prima applicazione, considerata l'esigenza di garantire un'efficace azione ispettiva in materia previdenziale ed assicurativa, il personale ispettivo assegnato alla predetta Area vigilanza previdenziale e assicurativa **non sia adibito all'attività di conciliazione monocratica né a quella prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004.**

Si ricorda altresì che il personale degli Istituti è attualmente incardinato presso sedi che hanno una diversa articolazione territoriale (per INPS anche sub-provinciale). Pertanto occorre tenere conto di tale incardinamento per l'individuazione dell'Ispettorato territoriale di riferimento (ad es. sede INAIL di Lanciano-sede di riferimento Ispettorato Chieti-Pescara). Al riguardo sarà possibile concordare con gli Istituti eventuali "tabelle di assegnazione".

Si precisa che ciascuna delle Aree vigilanza – sia previdenziale e assicurativa che le altre Aree – non potrà presentare un contingente di personale ispettivo inferiore alle **otto unità**. Eventuali deroghe, debitamente motivate, saranno possibili in casi assolutamente eccezionali ed esclusivamente a fronte di una specifica valutazione favorevole da parte del Dirigente del competente Ispettorato interregionale del lavoro.

Solamente per l'istituzione di un'area di "vigilanza tecnica", in considerazione della specificità delle funzioni svolte dal personale ispettivo, si potrà prescindere da limite minimo di unità ispettive sopra evidenziato. Ove non vi sia invece la possibilità di costituire una articolazione organizzativa per la carenza di un adeguato contingente di personale da adibire alle verifiche in materia di salute e sicurezza (almeno tre unità ispettive), i funzionari che svolgono tale attività rispondono direttamente al Coordinatore della vigilanza, senza essere inseriti nelle aree che si occupano della vigilanza "ordinaria".

Programmazione dell'attività ispettiva

Le funzioni di programmazione e di coordinamento di tutta l'attività ispettiva sono assicurate dal Coordinatore della vigilanza, figura apicale tra tutto il personale ispettivo.

Parallelamente al Coordinatore della vigilanza, gli Istituti provvedono ad individuare – in ragione del numero di ispettori presenti in ciascuna realtà territoriale – uno o più “referenti” incaricati di interfacciarsi con il Coordinatore. Sarà pertanto cura dello Scrivente trasmettere quanto prima la lista dei citati referenti non appena INPS e INAIL individueranno i nominativi.

Con particolare riguardo all'Area dedicata alla vigilanza previdenziale e assicurativa, il Coordinatore della vigilanza, unitamente ai referenti della vigilanza INPS e INAIL, **sovrintende all'uniformità dell'esercizio dell'azione ispettiva, garantendo altresì la proceduralizzazione della stessa.**

Per quanto riguarda la programmazione del personale assegnato alle altre Aree vigilanza, il Coordinatore della vigilanza sarà invece coadiuvato da uno o più Responsabili dell'Area vigilanza.

Programmazione vigilanza previdenziale

L'attività di vigilanza previdenziale va garantita attraverso uno **stretto collegamento** con le competenti sedi INPS. Tale collegamento opera anche attraverso la figura del “referente” della vigilanza previdenziale, in collegamento altresì con le aree produttive dell'Istituto interessate dagli esiti della verbalizzazione.

Resta infatti ferma la necessità di garantire che l'attività ispettiva sia svolta in relazione ad obiettivi che l'Istituto provvede a selezionare attraverso una attività di *intelligence* che si avvale di numerose informazioni contenute nelle proprie banche dati.

Ciò premesso, va evidenziato che attualmente le attività di programmazione sono svolte dalla struttura provinciale/regionale dell'INPS e concretamente tradotte in attività operative mediante assegnazione da parte del dirigente dell'Istituto ai singoli funzionari tramite la procedura VG UNICO. A seguito della programmazione, il dirigente autorizza con cadenza mensile le missioni a mezzo e-mail indirizzate agli ispettori e per conoscenza ai dirigenti ed ai colleghi del presidio regionale addetti alla liquidazione delle stesse.

Nelle more della individuazione di diverse modalità procedurali – evidentemente collegate anche ad una evoluzione e cooperazione tra i sistemi informatici in uso al personale ispettivo – si ritiene che il Dirigente dell'Ispettorato territoriale o il Coordinatore della vigilanza, unitamente al referente INPS, **debba interfacciarsi con la competente struttura dell'Istituto nella fase di assegnazione delle pratiche ispettive, le quali andranno tuttavia ripartite tra il personale su base settimanale o bisettimanale.**

Pertanto, condivisa la “lista” delle pratiche da svolgere e la loro suddivisione fra il personale ispettivo INPS, il Dirigente o il Coordinatore comunicheranno, anche attraverso semplice e-mail, il

“nulla osta” da parte dell’Ispettorato, così da consentire al dirigente dell’Istituto di procedere alla autorizzazione delle missioni.

Nella suddivisione delle pratiche, il Dirigente o il Coordinatore dovranno evidentemente tenere conto dell’affiancamento – ove possibile – di un ispettore di provenienza ministeriale ad un ispettore INPS, così da consentire un **sensibile incremento degli obiettivi da sottoporre a vigilanza**.

Di tali pratiche occorrerà inoltre tenere traccia nell’applicativo SGIL, sul quale si potrà intervenire accedendo ad apposite funzionalità in via di definizione, per la creazione di un data base delle imprese sottoposte a vigilanza previdenziale.

Programmazione vigilanza assicurativa

Non particolarmente diversa è l’attuale gestione delle pratiche ispettive relative alla vigilanza assicurativa, se non per la circostanza che l’assegnazione delle stesse avviene su base regionale.

In tal caso, pertanto, sarà il Dirigente o il Coordinatore dell’Ispettorato territoriale del lavoro **ubicato sul capoluogo di Regione** a garantire lo svolgimento delle procedure sopra indicate.

Sul punto si precisa tuttavia che, proprio in ragione della maggior estensione territoriale delle attività in parola, la programmazione e lo smistamento delle pratiche potrà avvenire **anche con cadenza mensile** e che il Dirigente o il Coordinatore, nel “nulla osta” trasmesso all’INAIL, dovranno tenere conto della sede dell’impresa oggetto di accertamenti al fine della individuazione del personale di provenienza ministeriale da affiancare all’ispettore dell’Istituto.

Il Dirigente o il Coordinatore dovranno pertanto comunicare – sempre a mezzo e-mail – agli altri Dirigenti o Coordinatori degli Ispettorati territoriali interessati la lista delle aziende per le quali viene iniziata una nuova verifica ispettiva, affinché questi ultimi individuino nominativamente l’ispettore che provvederà all’affiancamento.

I Dirigenti o i Coordinatori delle sedi territoriali provvederanno a loro volta a tracciare le pratiche in questione sull’applicativo SGIL accedendo ad apposite funzionalità in via di definizione.

Eventuali accertamenti urgenti iniziati al di fuori della citata programmazione mensile (es. infortuni gravi e mortali, accertamenti per malattie professionali) saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell’INAIL al Dirigente o Coordinatore dell’Ispettorato territoriale del lavoro ubicato sul capoluogo di Regione.

Disposizioni comuni

In relazione alla vigilanza previdenziale e assicurativa e alle procedure sopra indicate va evidenziato che il nulla osta da parte del Dirigente o del Coordinatore della vigilanza **costituisce**

formale autorizzazione per gli Istituti alla predisposizione e invio dell'incarico di missione del personale INPS e INAIL. Restano invece invariate le modalità di autorizzazione degli incarichi già in uso per il personale di provenienza ministeriale.

Occorre altresì precisare che **nulla cambia, al momento, circa il pagamento delle missioni effettuate.** L'ispettorato e, per il personale di appartenenza, gli Istituti procederanno infatti a liquidare le missioni secondo le procedure e la disciplina attualmente vigente, tenuto conto che le previsioni al riguardo contenute nel D.P.C.M. 23 febbraio 2016 non possono considerarsi operative sino all'effettivo trasferimento delle relative risorse in capo alla nuova Agenzia.

Solo a seguito di tale trasferimento, che peraltro potrà consentire una attenta valutazione degli importi indennitari da corrispondere al personale ispettivo, potrà dunque ritenersi applicabile la citata disposizione.

Rilevazione delle presenze e rapporto fra orario di lavoro e prestazione lavorativa

Si ribadisce che l'attività del personale ispettivo – sia di provenienza ministeriale, sia di INPS e di INAIL e fatte salve le figure di coordinamento – è **svolta ordinariamente in servizio "esterno"**. Chiaramente l'orario di lavoro prestato in servizio "esterno" non è soggetto a rilevazione mediante *badge*, ferma restando la necessaria **congruità** tra l'attività ispettiva o di verifica documentale effettuata ed il tempo impiegato per il suo svolgimento, ricavabile innanzitutto dagli atti redatti in relazione agli accertamenti svolti e dagli orari riportati nell'ambito delle verbalizzazioni e delle attestazioni rese sotto la personale responsabilità (compresa quella disciplinare) del singolo ispettore.

A tal fine si evidenzia come sia preciso onere delle figure di coordinamento (Coordinatore, Responsabili Area vigilanza e Referenti degli Istituti), verificare la suddetta congruità, anche sulla base del tempo di lavoro necessario per lo sviluppo della singola pratica ispettiva.

Viceversa, l'attività svolta presso le sedi degli Ispettorati:

- per il personale di provenienza ministeriale resta chiaramente soggetta a rilevazione tramite *badge*;

- per il personale INPS e INAIL, fino alla adozione di una apposita procedura informatizzata, è invece rilevata attraverso la sottoscrizione di apposite schede cartacee, predisposte appositamente dall'Ufficio, il quale comunicherà mensilmente agli Istituti i relativi dati.

Ulteriori indicazioni di carattere transitorio

Al fine di non creare sfasature o problemi di carattere organizzativo, nella prima fase di avvio dell'attività dell'Ispettorato nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere operativo.

Attività di programmazione ispettiva

Va premesso in primo luogo che, in via prioritaria, vanno definite, da parte del personale ispettivo degli Istituti, **tutte le pratiche in corso di istruttoria**, con l'adozione dei relativi provvedimenti. A tal proposito si ritiene però necessario che, al momento della verbalizzazione, già a decorrere dal 1° gennaio p.v., venga utilizzato il logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro che le competenti strutture degli Istituti stanno predisponendo all'interno degli applicativi informatici in uso.

Ciò si rende necessario, evidentemente, al fine di evitare possibili contenziosi sotto il profilo della competenza alla adozione degli atti ispettivi che, normativamente, è rimessa esclusivamente in capo all'Ispettorato.

Per quanto attiene invece alla protocollazione dei verbali, si ritiene che vadano mantenuti i protocolli degli Istituti, da intendersi quale riferimento "interno" della pratica, utile ad un collegamento della stessa con gli eventuali seguiti di carattere amministrativo in capo ad INPS e INAIL.

Adempimenti legati alla gestione del personale ispettivo di INPS e INAIL

Ferme restando eventuali successive indicazioni, il personale ispettivo di INPS e INAIL continua ad adottare le procedure attualmente vigenti connesse all'utilizzazione di ferie, permessi, congedi, malattie ecc., provvedendo a darne comunicazione – nelle modalità che verranno individuate – alla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Sicilia

In relazione alle Province Autonome di Trento e Bolzano si demanda al Direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia l'adozione di specifiche iniziative volte ad assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente circolare.

Analogamente, per quanto concerne la Regione Sicilia – nelle more della messa a disposizione di personale appositamente individuato dall'Ispettorato per lo svolgimento di attività di coordinamento sul territorio – è demandata provvisoriamente ai Referenti degli Istituti previdenziali della Sicilia l'adozione di apposite iniziative volte a dare operatività al protocollo sottoscritto nel mese di ottobre 2016 tra lo stesso Ispettorato e la Regione.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

